



CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

Protocollo e data come
da segnatura a margine

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DAL 30/12/2021 AL 09/01/2022 DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO ED OGGETTI SIMILARI, CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI E ANIMALI DOMESTICI E NON DOMESTICI.

IL SINDACO

Premesso che:

- in occasione delle festività natalizie e di fine d'anno, è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno e l'Epifania;
- detta attività può comportare l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili potenzialmente pericolosi per l'integrità fisica delle persone e degli animali in considerazione del disagio psicofisico arrecato dal rumore provocato dai fuochi d'artificio in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- l'amministrazione comunale, ritenendo insufficiente comunque il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;

Atteso che si rende necessario limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili

Visti:

- Il R.D. 18-06-1931 n. 773 "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*"
- Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico Enti Locali*" e successive modifiche e integrazioni;
- La L. n. 281 del 14/08/91 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo*";
- L'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;

C_C111 - C_C111 - 1 - 2021-12-30 - 0061919

- la D.G.R. n. 272 del 6/02/2007 “Linee guida per la regolamentazione dell’igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto”;

ORDINA

Ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché per la tutela degli animali domestici e non, al fine di evitare danni gravi al loro benessere:

su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto, dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 09/01/2022, l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, eccetto nei luoghi e per gli eventi autorizzati dalla locale autorità di P.S.

INFORMA

che l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art. 07 bis del D. Lgs. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria;

Ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981 è ammesso entro 60 giorni dalla notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad euro 50,00.

Ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981, all’atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a desistere dall’accensione di altri artifici pirotecnici non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro degli stessi materiali esplosivi.

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;
- la presente non sostituisce eventuali e/o necessari provvedimenti di competenza di altri Enti.
- il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza;
- a norma dell’articolo 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

C_C111 - C_C111 - 1 - 2021-12-30 - 0061919



DISPONE

che la presente ordinanza sia divulgata tramite pubblicazione sul sito internet comunale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché tramite pubblicazione nell'albo pretorio on- line;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e eventuali adempimenti di competenza:

- al Sig. Prefetto di Treviso;
- alla Questura di Treviso;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto;
- al Comando della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto;
- al Comando di Polizia Locale – Sede
- all'ULSS2 – Marca Trevigiana – Servizi Veterinari
- al Comando VV.F. di Treviso

Castelfranco Veneto, 30 dicembre 2021



Il Sindaco
Stefano Marcon
Stefano Marcon

Città di Castelfranco Veneto
Via F. M. Preti, 36
31033 Castelfranco Veneto, TV
Tel: 0423.73.54 - Fax: 0423.735580
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00481880268
Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it

Ufficio referente: Ufficio Attività Produttive
Responsabile dell'istruttoria: dott. Gianluca Mastrangelo
Responsabile del procedimento: dott. Gianluca Mastrangelo

C_C111 - C_C111 - 1 - 2021-12-30 - 0061919